

Decreto “Cura Italia” di marzo 2020

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020 il

DECRETO LEGGE “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”.

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus

Il D.l. prevede che **le erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

- ◆ dello Stato,
- ◆ delle regioni,
- ◆ degli enti locali territoriali,
- ◆ di enti o istituzioni pubbliche,
- ◆ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa**, secondo i limiti previsti dall'articolo 27 della L. 133/199. Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.



Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di **ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà** a causa del Coronavirus:

- 1) **cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge**, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- 2) **fondo di integrazione salariale rafforzato** per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- 3) **cassa integrazione in deroga** per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane. Le risorse stanziare per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

E' stata prevista una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.** In particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- ◆ **le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;**
- ◆ **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- ◆ **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. **A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

Fondo centrale di garanzia Piccoli Medie Imprese

Sono previste ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le Piccole Medie Imprese per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020. In particolare:

- ◆ **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**



- ◆ **l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- ◆ **si innalza la percentuale massima di garanzia** (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- ◆ si prevede **l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- ◆ si prevede **l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- ◆ **sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;**
- ◆ **è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- ◆ sono **prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.**

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- ◆ attività d'impresa;
- ◆ arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.



Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine

Viene prevista l'erogazione di **indennità "per il mese di marzo" pari a 600 euro**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie:**

- ♦ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla gestione separata dell'INPS
- ♦ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- ♦ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ♦ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- ♦ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ♦ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate **non sono cumulabili**. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza**.

Sospensione degli adempimenti

Il Decreto sospende gli **adempimenti tributari** - diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale- **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Mini proroga al 20 marzo per tutti i versamenti

Il Decreto **proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo**, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti scaduti il 16.03.2020	Entro il 20.03.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Sospensione dei versamenti Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ all'Iva;
- ◆ ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica scatta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.
SOGGETTI INTERESSATI	
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro	

Il Decreto prevede **ulteriori misure agevolative per i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **di più ridotte dimensioni**, ossia con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- ◆ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Versamento delle ritenute non operate in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro	

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero ed altre categorie di aziende

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:**

- ◆ **ai versamenti delle ritenute** alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ **agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

E' stato previsto inoltre che:

- ◆ **tali versamenti sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020;**



- ◆ **non si farà luogo al rimborso** delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto **allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute** alla fonte, e **degli adempimenti e versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **ad altre categorie di soggetti**, specificatamente elencate:

a	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r	organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Il Decreto, inoltre, **sospende i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo**, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi - **oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

- ◆ **le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute** alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, **nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- ◆ **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30.06.2020** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- ◆ **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.
Versamento Iva del mese di marzo 2020	<i>Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i>
SOGGETTI INTERESSATI	
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.	

Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,**

Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.



Premio ai lavoratori dipendenti

Il Decreto prevede **a favore**:

- ◆ dei **lavoratori dipendenti**;
- ◆ con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.**

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato **un congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ◆ **lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50%** della retribuzione
- ◆ **Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità**
- ◆ **Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020**



Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- ◆ La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- ◆ Gli eventuali periodi di congedo parentale, **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo** e durante tutta la sospensione, **sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus.
- ◆ **Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità.

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-**

sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- ◆ dei medici,
- ◆ degli infermieri,
- ◆ dei tecnici di laboratorio biomedico,
- ◆ dei tecnici di radiologia medica e
- ◆ degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)		
CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUITO	VS.	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none">◆ Per dipendenti pubblici e privati◆ Iscritti Gestione separata◆ Autonomi iscritti gestioni INPS◆ 15 gg con indennità al 50%◆ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età◆ a partire dal 5 marzo 2020◆ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso		<ul style="list-style-type: none">◆ 600 euro◆ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato
CONGEDO NON RETRIBUITO		
<ul style="list-style-type: none">◆ per tutta la durata della chiusura delle scuole◆ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto◆ figli fino a 16 anni		

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Permessi retribuiti legge 104 1992

L'art. 24 prevede un'**estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, **per il personale**



sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato

Viene stabilito che i **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

- ♦ **sono equiparati alla malattia** ai fini del trattamento economico e
- ♦ non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi **il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica** che vi ha dato origine.

Il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è **equiparato al ricovero ospedaliero**.

Sospensione contributi lavoro domestico

E' stata disposta la **sospensione dei termini per il pagamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del **pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi**. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso.

Diritto di precedenza lavoro agile

Viene riconosciuta **la priorità** nell'accoglimento delle domande **per prestare l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile**:

- ♦ ai lavoratori dipendenti in **condizioni di disabilità** a norma della legge n. 104/ 1992
- ♦ ai lavoratori che abbiano un **familiare in condizioni di disabilità**
- ♦ ai **lavoratori del settore privato** affetti da gravi e comprovate patologie **con ridotta capacità lavorativa**.

Contributi INAIL per la sicurezza alle imprese e assunzioni

Per garantire la sicurezza nelle imprese Inail trasferirà **50 milioni di euro a Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale** per i lavoratori.



Istituzione del Fondo per il reddito dei lavoratori danneggiati dal Covid-19

Per garantire ulteriori misure di **sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:**

- ♦ con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- ♦ che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il "*Fondo per il reddito di ultima istanza*" con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziata anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell'indennità saranno stabilite con **decreto del Ministro del Lavoro.**

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi

Dal 17 marzo 2020 **l'avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni.** Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.**

Strutture per persone con disabilità e misure compensative

Dato che sull'intero territorio nazionale, **nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l'attività è sospesa** fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune **misure per l'attività di assistenza delle persone con disabilità:**

- ♦ **le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari** in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
- ♦ Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione.
- ♦ **L'assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata** l'impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.

Modifiche alla disciplina FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori)

E' stato disposto l'**anticipo dell'indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe.**

In particolare, per l'indennizzo di azionisti e obbligazionisti, è permesso alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, **di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato** dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Inoltre, in considerazione

- ♦ dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi
- ♦ delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi della documentazione bancaria necessaria,



è **prevista un'ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.**

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, (Fondo Gasparrini)

Viene previsto che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”:

- ♦ **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ♦ per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.